

L'imposta di bollo sulla fattura elettronica

Con un comunicato stampa diffuso ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato dato atto della firma di un decreto volto tra l'altro a regolare l'adempimento in oggetto. Sarà l'Agenzia delle Entrate a rendere noto, al termine di ogni trimestre, l'ammontare relativo all'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati ricavati dalle fatture elettroniche trasmesse allo SDI.

Sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, l'imposta, pari a 2 euro, risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, fra l'altro:

- Operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
- Operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo;
- Operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- Operazioni escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72.

Nel corpo del file della e-fattura è presente la sezione "Dati Bollo" nel quale sono contenuti i campi "Bollo Virtuale" e "Importo Bollo". L'Agenzia delle Entrate avrà quindi la possibilità di conoscere l'importo dell'imposta dovuta da ciascun soggetto passivo, sulla base dei dati contenuti nel documento elettronico, comunicandolo agli interessati al termine di ciascun trimestre.

Con il decreto firmato viene prevista l'istituzione di un apposito servizio che consentirà agli operatori IVA di pagare l'imposta con addebito su conto corrente bancario o postale, o attraverso l'utilizzo di un modello F24 che verrà predisposto dalla stessa Agenzia.

Busto Arsizio (VA), 29 dicembre 2018